



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

AVVISO DI INTERPELLO

PROCEDURA DI CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE PRESSO L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come modificato dal decreto- legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* che dispone, tra l’altro, che il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare, l’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale *«Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6»*;

Visto l’articolo 19, comma 5-bis, del suddetto decreto ai sensi del quale *«Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti”*;

Visto l’articolo 19, comma 6, del medesimo decreto secondo il quale *«Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato [...]*»;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Visto altresì, l'articolo 19, comma 6-bis, del suddetto decreto, ai sensi del quale «Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

Visto in particolare, l'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale “3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui al citato art. 19, comma 5-bis cessano di avere efficacia. 3-ter. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 14-quater, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, convertito dalla legge n. 106 del 2024, il quale stabilisce: “Al fine di favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, è adeguato alle disposizioni del primo periodo del presente comma [...]”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”, emanato ai sensi del citato articolo 14-quater del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2024, n. 285, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che prevede: “Al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente regolamento, compresi quelli di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si provvede secondo i termini, le procedure e le modalità previsti dall'articolo 19 del medesimo decreto



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

legislativo n. 165 del 2001. Fino al conferimento degli incarichi di cui al primo periodo, sono efficaci gli incarichi già conferiti”;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 5, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

Visto, in particolare, il paragrafo 4.6 della citata direttiva del Ministro dell'istruzione, n. 5 del 2021, che prevede *“Per specifiche esigenze, l'interpello può essere rivolto contestualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli del Ministero, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti”;*

Considerato, pertanto, che, a seguito dell'entrata in vigore, il 20 dicembre scorso, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185, di cui in premessa, deve essere individuato, nell'ambito della procedura di riordino delle funzioni dei diciotto uffici scolastici regionali del Ministero, il nuovo titolare, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, Ufficio di cui all'articolo 8, comma 6, lettera l) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024, mediante l'espletamento di una procedura da adottarsi in conformità alla richiamata normativa vigente e citata direttiva del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 5;

SI RENDE NOTO CHE

è indetta una procedura, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della suindicata direttiva del Ministro dell'istruzione n. 5 del 2021, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche.

Al fine di avviare l'*iter* per il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale richiamato, si procede alla pubblicazione del presente avviso nel sito istituzionale di questo Ministero, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Possono presentare la propria candidatura i dirigenti di prima e di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito oppure appartenenti al ruolo di una delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, anche per il conferimento ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Relativamente alle modalità di presentazione della candidatura:

- ✓ i dirigenti di prima e seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito devono trasmettere la manifestazione di interesse esclusivamente *on-line*, tramite apposita



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

applicazione presente sul portale dei servizi SIDI cui ciascun interessato può accedere, con le proprie credenziali. Per visualizzare la sezione relativa alla presentazione della manifestazione di interesse, il candidato deve accedere al portale SIDI con le proprie credenziali e seguire il seguente percorso: “APPLICAZIONI SIDI” → “ALTRO” → “DOMANDA ASSEGNAZIONE INCARICHI I FASCIA”;

- ✓ i dirigenti non appartenenti ai predetti ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito potranno presentare la propria manifestazione di interesse, tramite il seguente link: <https://iam.pubblica.istruzione.it/dai/>, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con CIE (Carta di Identità Elettronica).

La candidatura va presentata, a pena di inammissibilità, **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 15 marzo 2025.**

Alla candidatura dovranno essere allegati:

- i. il *curriculum vitae*, aggiornato e sottoscritto, redatto in conformità alle norme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000;
- ii. copia firmata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Contestualmente, ai sensi della citata direttiva del Ministro dell'istruzione n. 5 del 2021, gli interessati devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione, l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità.

In caso di sussistenza di una o più condizioni non sanabili di inconferibilità e/o incompatibilità, l'Amministrazione non conferirà l'incarico e provvederà a conferirlo ad altro soggetto.

Il *curriculum vitae*, redatto in formato europeo, deve contenere informazioni puntuali e dettagliate sugli elementi che saranno oggetto di valutazione in base ai criteri di seguito riportati. Ogni candidatura pervenuta con modalità e termini diversi da quelli suindicati è considerata inammissibile.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto dei criteri indicati nella suindicata direttiva del Ministro dell'istruzione n. 5 del 2021, di seguito riportati, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità e tenendo conto delle funzioni e dei compiti attribuiti agli Uffici scolastici regionali dall'articolo 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185:

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) complessità e articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche;
- c) attitudini e capacità professionale del dirigente e suo percorso formativo, rilevati dal *curriculum vitae*;
- d) specifiche conoscenze e competenze organizzative possedute, capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni dimostrate nell'ambito delle precedenti esperienze professionali;
- e) esperienza nella gestione di ambiti di attività rilevanti e diversificati con apporti innovativi;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- f) attitudine alla direzione di *team* e all'attuazione di progettualità ampie, con particolare esperienza nella gestione di progetti complessi, desumibili dal *curriculum vitae*;
- g) esperienze di direzione e di organizzazione maturate, eventualmente anche all'estero, sia presso il settore privato, sia presso amministrazioni pubbliche, desumibili dal *curriculum vitae* e coerenti in modo diretto o, in subordine, anche mediato, con l'incarico da conferire, tenendo conto della particolare complessità e peculiarità dell'incarico e della sua rilevanza strategica;
- h) risultati conseguiti in precedenza nelle amministrazioni ed enti, pubblici e privati, di appartenenza e relativa valutazione;
- i) applicazione del principio della rotazione degli incarichi, in linea con quanto previsto in tale ambito dal Ministero.

Nel rispetto del paragrafo 4.6 della richiamata direttiva del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 5, e del citato articolo 3, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito dalla legge n. 113 del 2021, si rappresenta che sussistono specifiche e motivate esigenze che rendono indispensabile la più ampia partecipazione al presente avviso.

Il presente avviso, pertanto, è aperto sia ai dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero, sia ai dirigenti dei ruoli di altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali.

Le richiamate specifiche esigenze consistono:

- nella particolare complessità e peculiarità, anche a livello tecnico, dell'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche;
- nella rilevanza strategica di tale incarico nel quadro della complessiva azione del Ministero;
- nella concomitanza del prossimo conferimento con l'attuale fase di sviluppo delle attività e delle procedure di competenza dell'Ufficio, con particolare riguardo alla complessa fase di completamento e consolidamento della riorganizzazione ministeriale in atto, a livello centrale e periferico, alla costante necessità di assicurare le migliori condizioni amministrative per l'attuazione tempestiva delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza dell'Amministrazione, nel rispetto dei relativi *target* e *milestone*, all'assicurazione del regolare svolgimento dell'anno scolastico e dei delicati, connessi adempimenti.

Le motivazioni così analiticamente descritte rendono quindi indispensabile che la procedura di cui al presente avviso possa assicurare, nell'interesse dell'Amministrazione, nella più elevata possibilità, il possesso, da parte del soggetto che sarà individuato, di quei requisiti tecnico-professionali indispensabili in ragione della particolare complessità e peculiarità – anche a livello tecnico – dell'incarico, nonché della sua rilevanza strategica e che, pertanto, il presente avviso sia aperto all'eventuale conferimento ai sensi del comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Resta fermo, inoltre, che nel caso di proposta di conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il relativo dpcm di conferimento è subordinato al buon esito delle procedure previste dal medesimo art. 19, comma 5-*bis*: collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al fine di consentire l'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire la posizione dirigenziale in esame, è nominata, ai sensi dell'articolo 6 della suindicata direttiva n. 5 del 2021, con successivo atto del Ministro, una Commissione che valuti le manifestazioni di interesse pervenute.

La Commissione, preliminarmente, dichiarerà inammissibili le candidature pervenute con modalità e termini diversi da quelli suindicati, ovvero oltre la scadenza suindicata.

Ai fini della valutazione complessiva, la Commissione sosterrà specifici colloqui con i candidati le cui attitudini e capacità professionali siano maggiormente in linea con i requisiti richiesti dall'interpello.

La Commissione valuterà tutte le candidature pervenute, procedendo all'esame sia di quelle presentate dai dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito sia di quelle presentate dai dirigenti appartenenti ai ruoli di una delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di organi costituzionali, anche per il conferimento ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, redigendo, all'esito della valutazione, una lista dei candidati senza ordine di preferenze.

In tale contesto la Commissione di valutazione dovrà procedere a un'accurata e approfondita disamina delle specifiche e peculiari competenze di cui risulti in possesso il candidato, con riguardo alla effettiva capacità di coordinamento e gestione delle attività afferenti alla direzione di un Ufficio scolastico regionale, procedendo, altresì, alla valutazione scrupolosa delle elevate e specifiche competenze tecniche, amministrative e gestionali richieste a ciascun candidato, unitamente al possesso e dimostrazione, anche documentata, di una spiccata capacità di analisi e valutazione in ambiti di intervento strategico.

Il Ministro formulerà la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di prima fascia al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini del successivo *iter* di nomina.

Si rappresenta che l'eventuale partecipazione all'interpello e/o l'inserimento nella lista dei candidati da sottoporre al Ministro non costituiscono garanzia di conferimento dell'incarico.

Per il conferimento dell'incarico si applicherà la disciplina contenuta nell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché nella citata direttiva n. 5/2021.

Solo in caso di eventuale esito infruttuoso del presente procedimento, l'Amministrazione procederà alla pubblicazione di un nuovo Avviso di disponibilità per il conferimento del suddetto incarico dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE